



Studio Ghitti & Associati

CIRCOLARE N. 06/2020

10 aprile 2020

Oggetto: **Sospensioni dei versamenti fiscali e contributivi**

Spettabile Clientela,

con la presente circolare Vi diamo notizia, relativamente a quanto all'oggetto, delle disposizioni contenute nel Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. "Decreto Liquidità"), pubblicato in data 8 aprile 2020 in Gazzetta Ufficiale.

Tale decreto prevede, tra l'altro, una serie di misure per il sostegno finanziario alle imprese e ai professionisti a seguito del protrarsi dell'emergenza da Coronavirus.

In particolare il Decreto Liquidità ha introdotto una sospensione dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, dei contributi previdenziali, dei premi Inail e dell'Iva, per i mesi di aprile e maggio 2020 per determinati contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato.

Restiamo a Vostra disposizione per gli approfondimenti ed i chiarimenti necessari.

D.L. N.23/2020 - “ DECRETO LIQUIDITA’ ”

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 8.4.2020, n. 94 (edizione straordinaria) l'annunciato DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”, contenente *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”*, **in vigore dal 9.4.2020**.

Nel decreto assumono particolare rilevanza le nuove sospensioni dei versamenti tributari e contributivi, previste dagli artt. 18 e 21 del citato Decreto, che vanno ad aggiungersi alle sospensioni già stabilite dal DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”.

Le nuove sospensioni sono applicabili:

- alla generalità dei soggetti, per i quali è disposta la “rimessione” nei termini per i versamenti scaduti il 16.3 differiti fino al 20.3.2020 ad opera del DL n. 18/2020;
- ai soggetti che presentano specifici requisiti in termini di ammontare di ricavi/compensi 2019 (fino a € 50 milioni ovvero superiori a tale importo) che hanno subito una riduzione del fatturato/corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019, per i quali il beneficio opera limitatamente a ritenute, contributi ed IVA scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020;
- ai soggetti con sede nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza limitatamente all'IVA scadente nei mesi di aprile e maggio.

RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI SCADUTI IL 16.3.2020

L'art. 21 del DL n. 23/2020 dispone la “rimessione in termini” per i versamenti differiti ad opera dell'art. 60, DL n. 18/2020 in base al quale *“i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020”*. Ora è stabilito che *“i **versamenti** ... di cui all'articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono **considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020**”*.

Tale disposizione opera a favore di **tutti i soggetti**, a prescindere dalla natura giuridica (lavoratori autonomi, ditte individuali, società di capitali/di persone, enti commerciali e non commerciali) dalla tipologia di attività e dalla dimensione. Di conseguenza possono essere **effettuati entro il 16.4.2020** i versamenti scaduti il 16.3 (e prorogati al 20.3.2020) relativi a:

- **IVA mese di febbraio e saldo IVA 2019**, in un'unica soluzione o in forma rateale;

Il contenuto completo della Circolare è riservato ai clienti dello Studio.

Per informazioni è possibile contattare lo Studio ai riferimenti in calce alla prima pagina.